

Codice A1802B

D.D. 3 luglio 2020, n. 1710

R.D. n. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D. Lgs n. 330/2004, L.R. n. 23/1984 - Autorizzazione a costruire ed esercire un "Impianto elettrico alla tensione di 132/22 kV e una nuova Cabina Primaria di trasformazione elettrica da 132/22kV - denominata Stura", sita in Via Botticelli 147, nel Comune di Torino. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 comma 2 Legge n. 241/1990 - Forma s



ATTO DD 1710/A1802B/2020

DEL 03/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: R.D. n. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D. Lgs n. 330/2004, L.R. n. 23/1984 – Autorizzazione a costruire ed esercire un “Impianto elettrico alla tensione di 132/22 kV e una nuova Cabina Primaria di trasformazione elettrica da 132/22kV – denominata Stura”, sita in Via Botticelli 147, nel Comune di Torino. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 comma 2 Legge n. 241/1990 – Forma semplificata e asincrona.

Premesso che:

In data 24.09.2019, con nota prot. n. RT014461, ns. prot. n. 42447/A1802A pari data, la Società IRETI S.p.A., con sede in Genova, Via Piacenza 54, in persona del legale rappresentante p.t., Ing. Fabio Giuseppini, ha presentato domanda, sia cartacea che in formato digitale, ai sensi dell’art. 3 l.r. n. 23/84, unitamente agli elaborati progettuali, per la costruzione ed esercizio di un “**Impianto elettrico alla tensione 132/22 kV e di una Cabina Primaria di trasformazione elettrica da 132 kV denominata Stura**” sita in Via Botticelli 147, Torino.

L’impianto in esame risulta composto da:

-n. 2 tronchi di cavo sotterraneo con tensione nominale 132kV.

-n. 1 cabina di trasformazione 132/22 kV detta “Stura”.

Il progetto consiste: per i tronchi di cavo sotterraneo, nella realizzazione di un elettrodotto in cavo, con tensione nominale 132kV, collegato agli impianti denominati Cabina Primaria Monterosa (Ireti) e Stazione Elettrica Stura (Terna), con entra-esce in Cabina Primaria Stura (Ireti); nella realizzazione della Cabina Primaria Stura di trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica da Alta a Media tensione composta da fabbricati, impianto elettrico 22kV, cabina di trasformazione 132/22 kV e opere annesse.

Il nuovo impianto elettrico costituito dalla Cabina Primaria Stura di trasformazione sarà installato all’interno di un fabbricato esistente sito in Via Botticelli 147-Torino, censito al catasto al foglio

1100 particella 147, di proprietà Ireti Spa.

Il percorso del cavo interrato presenta una parte iniziale, già definita, che parte dalla cabina Stura di proprietà Iren, prosegue in entrata ed esca nella cabina Stura di Terna, fino a strada dell'Arrivore, Via Botticelli e Via Corelli. Il tratto finale del percorso, n. 3 tracciato in azzurro dell'elaborato Carta catastale ed Ipotesi di tracciato, consiste nella soluzione ottimale proposta in Conferenza dei Servizi Istruttoria tenutasi il 23.10.2019, poiché presenta meno interferenze con i sottoservizi in loco; il passaggio sul ponte trincea di Via Cruto avverrà affiancato al ponte stesso.

Con la realizzazione dell'infrastruttura in oggetto, la Società richiedente intende rinforzare il punto di emissione e sanare le criticità della rete elettrica della zona, incrementando la disponibilità di potenza di circa 50MVA, per far fronte all'aumento di richiesta della rete di distribuzione in media tensione sottesa all'impianto e garantire il servizio di pubblica utilità.

Ai sensi dell'applicazione dell'art. 10 c. 4 della l.r. 40/98 e s.m.i., l'opera in esame risulta esclusa dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

A seguito della verifica dei requisiti tecnici amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 44313/A1802A del 04.10.2019, vengono trasmessi ai soggetti ed Enti interessati comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati, avviso di avvio del procedimento e di indizione della Conferenza dei Servizi Istruttoria, tenutasi in data 23.10.2019, ai sensi degli artt. 7 e 14 c. 2 e 14-bis legge 241/90 e s.m.i.; detta nota viene, altresì, pubblicata, in data 10.10.2019, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41.

L'esito della Conferenza dei servizi istruttoria, tenutasi nella data prevista del 23.10.2019, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, presso la sede del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, viene comunicato, unitamente ai contributi ricevuti nel contempo, a tutti i soggetti coinvolti con nota prot. n. 51643/A802A dell'11.11.2019. L'iter amministrativo prosegue con modalità asincrona e semplificata.

La conclusione positiva del procedimento viene subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dai soggetti territoriali e istituzionali coinvolti.

Si riportano i contributi tecnici e le richieste di integrazione dei seguenti Enti:

-Arpa Piemonte che, con nota prot. n. 92154 del 22.10.2019, sotto il profilo dell'impatto acustico non evidenzia particolari criticità salvo rilevare l'assenza *“dell'analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione degli edifici tecnici che, in particolare per le operazioni di demolizione previste, potrebbe rappresentare una condizione disturbante per i recettori limitrofi, ... si ricorda in ogni caso, qualora gli obiettivi indicati al punto 12 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/2004 non fossero raggiungibili, la possibilità di ricorrere a quanto disposto dalla D.G.R. n.24-4049 del 27/06/2012 “Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 25/10/2000, n. 52”*. Per le emissioni di campo magnetico la valutazione è favorevole con indicazioni da seguire in fase di progettazione esecutiva *“ovvero “mantenere all'esterno della Distanza di Prima Approssimazione tutti i punti con possibile permanenza prolungata di persone (non inferiore a quattro ore) e, pertanto, di schermare la tratta laddove risultasse necessario. In particolare, si segnala di prestare attenzione ai tracciati che passano in aree ad alta densità abitativa, quali ad esempio il tratto lungo via Tartini. In riferimento alle buche giunti, non sono fornite valutazioni specifiche. Si richiede pertanto di valutare l'emissione di induzione magnetica in corrispondenza delle stesse e di prevedere in fase di progettazione esecutiva le apposite schermature, al fine di garantire il rispetto dell'obiettivo di qualità, come definito dal D.P.C.M. 08/07/2003”*;

-M.I.S.E. che richiama e allega la documentazione per il rilascio del Nulla Osta di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 259/03 e s.m.i. *“Impianti e condutture di energia elettrica – Interferenze”*;

-Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord Ovest, che, nell'escludere che si rientri in ipotesi di varianti urbanistiche al Piano Regolatore, con verifica di VAS e di VIA, segnala la necessità di coinvolgere l'Ente Parco del

Po in relazione a possibili ricadute nel Parco dell'Arrivore;

-Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore Territorio e Paesaggio, che richiede una serie di chiarimenti;

-Comando Militare Esercito Piemonte, che comunica l'avvio di endoprocedimento per il proprio parere;

-Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, che richiede documentazione integrativa relativa alla tutela sia paesaggistica che archeologica.

In seguito ai chiarimenti e alle integrazioni forniti dalla società richiedente, vengono trasmesse le seguenti valutazioni:

-Settore regionale Territorio e Paesaggio con nota del 21.1.2020, *“esaminata la documentazione progettuale integrativa, richiamata la nostra precedente richiesta di chiarimenti, preso atto di quanto dichiarato dai proponenti in merito alla riconducibilità delle opere ricadenti in area soggetta a vincolo paesaggistico (Riserva naturale Arrivore e Colletta, D. Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1, lett. f) al punto A.15 dell'Allegato A del DPR 31/20017, vista la comunicazione pervenuta dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino ... si conferma che le suddette opere non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 31/2017”*.

-Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino: con nota n. 22443 del 29.12.2019, riporta nessuna osservazione sotto il profilo paesaggistico; sotto il profilo archeologico, con nota n. 2186 del 10.02.2020, *“vista la Relazione di Verifica all'Interesse Archeologico (VPIA) per le opere in progetto, esaminata la documentazione allegata, si comunica quanto segue: Si concorda con i risultati dello studio condotto, che stima un indice di rischio archeologico dal MEDIO al Basso per il tratto A dell'intervento (fino all'innesto su via Botticelli) e un indice di rischio archeologico BASSO per i restanti tratti.*

Limitatamente al tratto A, per il quale gli scavi previsti, sebbene di profondità limitata, ricadono in prossimità di aree note per il rinvenimento di sepolture di età romana e attraversate da importanti itinerari viari antichi, si richiede l'attivazione di ulteriori procedure di accertamento ex art 25, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, consistenti nella predisposizione di un piano di sondaggi archeologici da concordarsi con l'Ufficio scrivente.

Per il tratto B, considerato anche che la scelta progettuale risulta essere ricaduta sul tracciato lungo via Ancina-Via Cravero, non si ritiene necessario procedere ad ulteriori indagini preventive, raccomandando comunque la massima attenzione durante i lavori e la tempestiva segnalazione a questo Ufficio in caso di eventuali ritrovamenti di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 90 della normativa citata.

Ricordando che il piano di sondaggi dovrà essere preliminarmente autorizzato dall'Ufficio scrivente ed affidato ad archeologi in possesso dei requisiti di legge”.

-Comando Militare Esercito Piemonte, a seguito di subprocedimento interno, con nota n. 1915 del 06-02-2020 *“esprime “nulla contro” per gli aspetti operativi e demaniali di competenza (..) purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione tecnica presentata, e vista la tipologia delle opere, codesto Ente dovrà attenersi alle Direttive di cui alla Circolare dello STATO MAGGIORE DIFESA n. 146/394/4422 datata 9 agosto 2000, relativa alla “Segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota” e stralcio del “Codice di Navigazione Aerea”*.

-Aeronautica Militare, con nota n. 20838 25-11-2019 riferisce che *“l'intervento (..) non interferisce né con sedimenti/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art. 320 e segg.) a loro servizio. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra”*.

-nota Smat spa, del 13.11.2019, con cui *“si esprime parere favorevole alla fattibilità del progetto, a condizione che: 1:la posa del cavo Ireti ... fuori dalla livelletta dei canali bianchi e neri, lasciando un franco utile per un eventuale scavo sui nostri canali di circa 1,00 m dall'asse del canale; 2:per quanto riguarda l'attraversamento dei nostri canali negli incroci viabili, il cavo deve essere posato sopra l'estradosso o sotto lo scorrevole del canale di almeno 0,50 m; è fatto assoluto divieto di*

posare il cavo all'interno dei canali; 3: nel caso in cui lungo il tragitto della posa del cavo, vengano ad interferire gli allacci di scarico delle caditoie, lo stesso allaccio deve essere ricostruito totalmente con tubo in PVC SNI6 diametro 200 mm”.

-Infine, con lettera prot. n. 66462 del 24.06.2020, il Ministero dello Sviluppo Economico, “In merito, esaminate la corografia e la documentazione progettuale redatta secondo quanto disciplinato dalla legge n. 339/1986 e dal DM 21 marzo 1988 n. 449, si rilascia - ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n.259/2003 e del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n.1775) - il nulla osta definitivo alla costruzione ed esercizio, subordinandolo all’osservanza delle seguenti prescrizioni: se gli impianti oggetto del presente nulla osta determinano interferenze elettriche con gli impianti della rete pubblica di telecomunicazione, si prescrive che, nello stesso scavo, il cavo di energia deve, di regola, essere situato inferiormente al cavo di telecomunicazione; la distanza tra i due cavi non deve essere inferiore a 0,30 m; il cavo di telecomunicazione deve essere protetto, per una lunghezza non inferiore ad 1 m, con un’idonea protezione meccanica che deve essere disposta simmetricamente rispetto all’altro cavo (norma CEI 11-17). Ove, per giustificate esigenze tecniche, non possa essere rispettata la distanza minima sopra indicata, la protezione suddetta deve essere applicata su entrambi i cavi. La protezione meccanica di cui sopra deve essere costituita da involucri (cassette o tubi) preferibilmente in acciaio zincato a caldo (Norma CEI 7 6) od inossidabile, con pareti di spessore non inferiore a 2 mm. Sono ammessi involucri protettivi differenti purché presentino adeguata resistenza meccanica e siano, quando il materiale di cui sono costituiti lo renda necessario, protetti contro la corrosione; sia garantito il rispetto della compatibilità elettromagnetica come stabilito dalle norme CEI 103-6 ediz. 1992-12 fasc. 4091 del Comitato Elettrotecnico Italiano;

siano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme CEI 11-17 3497/R del luglio 1997 e nel Cap.IV della Circolare DCST/3/2/7/7900/42285/2940 del 18/02/1982 per gli impianti Tlc allacciati alla rete pubblica e installati nelle Cabine Primarie siano rispettate le prescrizioni di cui alla nota ministeriale n. LCI/U2/2/71571/SI del 13/03/1973.

Il presente nulla osta viene concesso in dipendenza dell’atto di sottomissione stipulato da IRETI SpA, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n.1775/1933 e dal D.lgs. n.259/2003”.

Visto, inoltre, il permesso di costruire n. 265/2016, presente in atti, e rilasciato dal Comune di Torino- Direzione Territorio e Ambiente -Area Edilizia Privata, Servizio PdC.

Considerato che, per le altre amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell’art.14 bis c. 4 L. 241/90, la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. 11.12.1933 n. n. 1775;
- D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
- Legge 241/90 e s.m.i.;
- D.P.R. 327/2001 e segg.;

- DPCM 08.07.2003;
- D.Lgs. 330/2004;
- D.M. 29 Maggio 2008;
- l.r. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.;
- l.r. 26.04.1984, n. 23;
- l.r. 7/2005 e s.m.i.
- art. 17 della l.r. 23/2008;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto

determina

1. La conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi, previa Conferenza dei servizi Istruttoria per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, in forma semplificata e asincrona, ai sensi dell'art. 14 c. 2 L. 241/90, come richiamato in narrativa, al fine di valutare la domanda di cui al progetto relativo alla società IRETI S.p.A. di **“Autorizzazione di Impianto elettrico alla tensione di 132/22 kV e di una nuova Cabina Primaria di trasformazione elettrica da 132/22kV – denominata Stura”**, sita in Via Botticelli 147, nel Comune di Torino;
2. Di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi;
3. Di autorizzare la Società IRETI S.p.A. alla costruzione ed esercizio dell'**Impianto elettrico e della nuova Cabina Primaria di trasformazione elettrica “Stura”**, come sopra richiamato;
4. Di specificare che la presente determinazione sostituisce, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;
5. Di specificare che, ai sensi dell'art. 14 quater c. 3 della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace;
6. Di trasmettere copia della presente alle Amministrazioni e agli Enti coinvolti nel presente procedimento;
7. Ai sensi del DPR 327/2001 la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione ed esercizio dell'impianto elettrico come sopra denominato;
8. La Società IRETI S.p.A. dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali, nonché quelle contenute negli assensi, pareri, nulla osta richiamati nella presente determinazione e meglio specificate in premessa;
9. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti;
10. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la Società IRETI S.p.A. dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i.;
11. La Società IRETI S.p.A. dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell'entrata in esercizio delle opere;
12. La Società IRETI S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda diritti dei terzi,

nonchè gli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla realizzazione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia;

13. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

14. La Società IRETI S.p.A. resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione ed esercizio dell'impianto di rete per la connessione, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;

15. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società IRETI S.p.A.;

16. Il Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino è incaricato di accertare la rispondenza delle opere realizzate con quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall'art. 3 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica o piena conoscenza.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe